



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

## DIRETTIVA ANTINCENDIO

# Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa

© Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Nella direttiva antincendio le disposizioni della norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio.

Per l'ultimo aggiornamento della presente direttiva antincendio si prega di consultare il sito  
[www.praever.ch/it/bs/vs](http://www.praever.ch/it/bs/vs)

Modifiche approvate dall'AIET il 22 settembre 2016:

- cifra 4.4.2, cpv. 1 (pagina 9)
- cifra 5.1, cpv. 3 (pagina 9)

Modifiche nell'allegato:

- cifra 5 (pagina 14)

Correzione degli errori di traduzione in data 22 settembre 2016:

- cifra 4.3, appendice, primo paragrafo (pagina 14)

Modifica nell'allegato secondo la decisione della CPPA del 22 marzo 2017:

- cifra 6.1 (pagine 15 e 16)

Il documento può essere richiesto presso:

Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Bundesgasse 20

Casella postale

CH - 3001 Berna

Tel 031 320 22 22

Fax 031 320 22 99

E-mail [mail@vkf.ch](mailto:mail@vkf.ch)

Internet [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)

## Indice

<b>1</b>	<b>Campo d'applicazione</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Principi</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Prevenzione antincendio generale</b>	<b>4</b>
3.1	Generalità (vedi appendice)	4
3.2	Obblighi di diligenza (vedi appendice)	5
3.3	Divieto di fumare	6
3.4	Prevenzione antincendio riferita all'utilizzo	6
3.4.1	Locali di vendita e negozi di vendita	6
3.4.2	Locali a grande concentrazione di persone (vedi appendice)	6
3.4.3	Parcheggio (vedi appendice)	6
3.4.4	Aziende agricole (vedi appendice)	6
3.5	Installazione temporanea di impianti a gas liquefatto (vedi appendice)	7
<b>4</b>	<b>Protezione antincendio organizzativa</b>	<b>7</b>
4.1	Generalità	7
4.2	Obbligo di manutenzione ordinaria e di controllo	7
4.3	Incaricati della sicurezza della protezione antincendio (vedi appendice)	7
4.3.1	Generalità	7
4.3.2	Funzioni e compiti	8
4.4	Decorazioni (vedi appendice)	8
4.4.1	Generalità	8
4.4.2	Materiale	9
4.5	Pirotecnica	9
<b>5</b>	<b>Protezione antincendio nei cantieri (vedi appendice)</b>	<b>9</b>
5.1	Generalità	9
5.2	Misure di prevenzione degli incendi	9
5.3	Materiale combustibile	9
5.4	Vie di fuga e di soccorso	10
5.5	Lavori a caldo	10
5.6	Impianti termotecnici	10
5.7	Allarme e intervento antincendio	10
5.8	Parziale messa in funzione	10
5.9	Funzionamento durante la ristrutturazione	10
<b>6</b>	<b>Organizzazione della sicurezza protezione antincendio</b>	<b>11</b>
6.1	Generalità (vedi appendice)	11
6.2	Pianificazione antincendio	11
6.3	Piano di evacuazione (vedi appendice)	11
6.4	Esercizi dell'organizzazione della sicurezza della protezione antincendio	11
<b>7</b>	<b>Intervento antincendio</b>	<b>11</b>
7.1	Generalità	11
7.2	Accessibilità per i pompieri	11
7.3	Pompieri aziendali	12
<b>8</b>	<b>Ulteriori disposizioni</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>12</b>
	<b>Appendice</b>	<b>13</b>

## 1 Campo d'applicazione

La presente direttiva antincendio fissa i requisiti per la prevenzione antincendio generale e specifica secondo la destinazione d'uso, per l'intervento antincendio e la sicurezza nelle aziende e nei cantieri, nonché per le decorazioni in locali con accesso al pubblico. Inoltre definisce gli obblighi di diligenza generici e vincolanti.

## 2 Principi

- 1 Si devono usare il fuoco e le fiamme aperte, il calore, l'elettricità e le altre forme d'energia, le sostanze infiammabili o esplosive nonché i macchinari, gli apparecchi ecc. in modo da non causare incendi o esplosioni, o darne più tardi origine.
- 2 I proprietari e gli utenti di costruzioni e impianti provvedono con responsabilità propria a garantire la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni immobili. In particolare, essi devono tenere sempre libere le vie di fuga e di soccorso, controllare l'efficienza degli impianti di rivelazione d'incendio, dei dispositivi per la lotta antincendio e di comando antincendio, istruire il personale e dare disposizioni per l'allarme ai pompieri e per il comportamento in caso d'incendio.
- 3 I proprietari e gli utenti di costruzioni ed impianti sono responsabili che le installazioni per la protezione antincendio edile, tecnica e difensiva nonché gli impianti tecnici interni siano mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre funzionanti.
- 4 Chi vigila su altri provvede alla loro istruzione affinché prevalga la necessaria attenzione.
- 5 Chi scopre un incendio o un principio d'incendio allarma immediatamente i pompieri e le persone a rischio.

## 3 Prevenzione antincendio generale

### 3.1 Generalità [\(vedi appendice\)](#)

- 1 La prevenzione antincendio deve essere garantita in particolare mediante misure organizzative quali:
  - a agibilità delle vie di fuga e di soccorso;
  - b ordine ineccepibile e conforme ai requisiti antincendio;
  - c esecuzione di controlli aziendali periodici;
  - d eliminazione dei difetti.
- 2 I proprietari e gli utenti di costruzioni ed impianti devono adottare a livello organizzativo ed a livello di personale le necessarie misure atte a garantire la sicurezza antincendio.
- 3 Se i pericoli d'incendio, la concentrazione di persone, il tipo o le dimensioni di costruzioni ed impianti o le aziende lo richiedono, su richiesta delle autorità di protezione antincendio è obbligatorio elaborare piani di protezione antincendio e d'intervento per i pompieri. I piani forniscono informazioni sulle destinazioni d'uso esistenti, su particolari pericoli d'incendio, sulle vie di fuga e di soccorso, sugli accessi per i pompieri, sulla resistenza al fuoco delle strutture portanti e dei compartimenti tagliafuoco, nonché sui dispositivi tecnici antincendio installati come gli impianti di rivelazione d'incendio o di spegnimento, gli impianti di evacuazione di fumo e calore, gli impianti di evacuazione e simili.
- 4 Il personale aziendale deve essere informato ed istruito riguardo ai specifici pericoli d'incendio, ai dispositivi antincendio installati ed al comportamento da tenere in caso d'incendio.

### 3.2 **Obblighi di diligenza** ([vedi appendice](#))

In particolare per obblighi di diligenza s'intende:

- 1 I liquidi combustibili, nonché i recipienti contenenti gas combustibili o altri materiali combustibili, devono essere posti a una distanza tale da fuochi aperti, impianti di combustione, fornelli, impianti elettrici e simili in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio o di esplosione.
- 2 Non è permesso utilizzare sostanze e merci infiammabili ed esplosive in vicinanza del fuoco aperto, impianti di combustione, radiatori termici, installazioni che generano scintille e simili.
- 3 Non è permesso fumare né maneggiare fiamme aperte in cantine, solai, fienili, stalle e altri luoghi dove sono accumulati materiali e oggetti facilmente combustibili, nonché in settori a rischio di esplosione.
- 4 I lavori a caldo come la saldatura e la brasatura, o i lavori di molatura e di taglio che generano scintille, possono essere eseguiti solo in completa osservanza delle misure preventive di sicurezza. Se i lavori a caldo sono indispensabili per l'attività corrente, essi devono essere autorizzati dalla persona responsabile della ditta. Le misure preventive necessarie di sicurezza devono essere contenute nella licenza scritta per lavori a caldo.
- 5 Oli, grassi, bitume e sostanze simili non devono essere riscaldati senza sorveglianza.
- 6 Attizzare il fuoco con liquidi combustibili è permesso solo se è escluso qualsiasi pericolo d'incendio e di esplosione. Non si deve versare sul fuoco e su materie incandescenti alcun liquido infiammabile.
- 7 Non è permesso riscaldare, direttamente su fuoco aperto o fornelli, cere o simili sostanze facilmente infiammabili. Per questo si scalda a bagnomaria.
- 8 La cenere calda ed i rifiuti da tabacco possono essere conservati solamente in contenitori incombustibili e chiusi situati su un supporto incombustibile.
- 9 Gli stracci e le filacce imbevute con sostanze facilmente infiammabili o tendenti all'autoaccensione sono da conservare in contenitori incombustibili e chiusi situati su un supporto incombustibile.
- 10 Gli articoli pirotecnicici devono essere innescati in modo che non creino pericoli per le persone, gli animali e le cose. L'impiego di articoli pirotecnicici all'interno di edifici necessita dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, eccetto i prodotti della categoria 1 secondo l'ordinanza sugli esplosivi (OEspl).
- 11 Gli accendifuoco, i fiammiferi, i fuochi d'artificio e simili devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini o delle persone incapaci di intendere e di volere.
- 12 Si devono prendere tutte le misure preventive quando si accende un fuoco all'aperto in modo da evitare danni ai fabbricati ed ai beni mobili. In caso di pericolo accentuato d'incendio di sterpaglie e di boschi è proibito accendere fuochi all'aperto e fumare. I fuochi all'aperto devono essere sorvegliati fino a quando esiste un pericolo.
- 13 Apparecchi elettrici di tutti i tipi, come radiatori e fari elettrici, motori, illuminazione, apparecchi da cucina ecc., devono essere disposti, installati, utilizzati e mantenuti in modo che non esista alcun pericolo di accensione per parti costruttive o altri oggetti combustibili. Sono da rispettare le indicazioni del produttore.
- 14 Le candele e i candelieri devono essere fissati in modo sicuro e stabile su supporti in materiale incombustibile, in modo da impedire la loro caduta. La distanza tra la candela ed eventuali materiali combustibili deve essere tale da evitare che questi si infiammino.

15 Non si possono depositare contenitori da trasporto per gas liquidi combustibili, indipendentemente dalla quantità contenuta, all'interno di costruzioni e di impianti negli interrati e nei seminterrati. I contenitori da trasporto sono da disporre anche all'aperto in modo che il gas fuoriuscente non si depositi in locali e vani inferiori.

16 Non è permesso utilizzare gas combustibili per il riempimento di palloncini giocattolo o destinati a scopi pubblicitari, ecc.

### **3.3 Divieto di fumare**

1 È vietato fumare nei luoghi dove sono stoccate, vendute o manipolate sostanze infiammabili o esplosive, o quando, per altri motivi, esiste un pericolo d'incendio o di esplosione accresciuto (pericolo d'incendio di bosco ecc.).

2 Nei luoghi dove non è ammesso fumare, i proprietari, i gestori e gli utenti di costruzioni e impianti devono applicare una segnaletica ben visibile che ne indichi il divieto.

### **3.4 Prevenzione antincendio riferita all'utilizzo**

#### **3.4.1 Locali di vendita e negozi di vendita**

1 Nei locali di vendita è vietato utilizzare il fuoco aperto.

2 Nei locali di vendita le quantità di sostanze e merci infiammabili devono essere limitate alle esigenze di presentazione dell'assortimento e al fabbisogno giornaliero. Quantità maggiori sono da depositare nei locali di vendita in spazi o armadi resistenti al fuoco appositamente allestiti per questo.

#### **3.4.2 Locali a grande concentrazione di persone ([vedi appendice](#))**

In locali a grande concentrazione di persone il fuoco aperto non è ammesso. Sui palcoscenici l'impiego del fuoco aperto è soggetto a restrizioni. Fanno eccezione le candele disposte come decorazione.

#### **3.4.3 Parcheggio ([vedi appendice](#))**

1 [I parcheggi](#) per veicoli a motore con una superficie superiore a 600 m<sup>2</sup> non possono essere destinati ad altri usi.

2 Nei parcheggi non aperti al pubblico, presso il posto macchina possono essere depositati anche un cambio di pneumatici e altri accessori del veicolo, nonché attrezzature sportive.

3 In stabilimenti industriali e professionali possono essere parcheggiati singoli veicoli a motore dell'azienda, eccetto nei settori a rischio d'incendio e di esplosione.

#### **3.4.4 Aziende agricole ([vedi appendice](#))**

1 I prodotti di stoccaggio come il fieno maggengono e quello agostano devono essere sorvegliati, dopo il raccolto, per almeno sei settimane effettuando regolari controlli della temperatura con una sonda di misurazione. Se la temperatura raggiunge i 55 °C occorre adottare ulteriori misure come l'aspirazione dei gas di fermentazione, la formazione di fori, il taglio di canali. Se la temperatura supera i 70 °C occorre dare immediatamente l'allarme ai pompieri a causa del pericolo di autocombustione.

2 La paglia deve essere tritata solo all'aperto e a una distanza sufficiente dalle costruzioni e dagli impianti.

3 Dopo la lavorazione, il foraggio e lo strame tritati devono restare temporaneamente depositati all'aperto per almeno 24 ore.

4 In edifici agricoli possono essere parcheggiati veicoli agricoli a motore in luoghi non a rischio d'incendio.

### 3.5 **Installazione temporanea di impianti a gas liquefatto** ([vedi appendice](#))

I progetti relativi all'esercizio temporaneamente limitato di impianti a gas liquefatto dovranno essere segnalati, almeno una settimane prima dell'inizio dell'esecuzione, dalle aziende realizzatrici alle autorità competenti di protezione antincendio:

- a per impianti con serbatoio di gas liquefatti sopra il suolo per al massimo 13 m<sup>3</sup> (formulario: *Segnalazione dell'installazione d'impianti a gas liquefatto per il funzionamento limitato nel tempo*) alle autorità responsabili;
- b per bombole collegate ad una rampa fino ad un massimo di 1'100 kg, all'autorità di protezione antincendio.

## 4 **Protezione antincendio organizzativa**

### 4.1 **Generalità**

- 1 Il proprietario dell'azienda e gli utenti sono responsabili che organizzativamente e a livello di personale vengano adottate tutte le misure necessarie atte a garantire una sufficiente sicurezza antincendio.
- 2 Se pericoli d'incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni di costruzioni, impianti o aziende lo richiedono, su richiesta dell'autorità di protezione antincendio si devono elaborare concetti e piani di protezione antincendio.
- 3 Se pericoli d'incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni dell'azienda lo richiedono, è necessario designare e istruire un incaricato della sicurezza, direttamente responsabile del titolare dell'azienda o della direzione aziendale.
- 4 I collaboratori dell'azienda e il personale di terze ditte devono essere istruiti in merito al comportamento in caso d'incendio.

### 4.2 **Obbligo di manutenzione ordinaria e di controllo**

- 1 La funzionalità operativa delle installazioni tecniche di protezione antincendio deve essere verificata mediante controlli regolari, deve essere garantita con la manutenzione ordinaria e deve essere documentata in forma scritta.
- 2 Le ristrutturazioni aziendali e le situazioni straordinarie ( per es. riparazioni oppure lavori di ristrutturazione, messa fuori servizio temporanea di impianti di rivelazione d'incendio o di spegnimento, ecc.) richiedono un immediato adeguamento del concetto di protezione antincendio.
- 3 Se nelle costruzioni e negli impianti sono necessarie diverse installazioni tecniche per garantire la protezione delle persone, degli animali e dei beni materiali, sono da eseguire ad intervalli regolari le verifiche integrali.

### 4.3 **Incaricati della sicurezza della protezione antincendio ([vedi appendice](#))**

#### 4.3.1 **Generalità**

- 1 Nel quadro delle norme vigenti gli incaricati della sicurezza provvedono alla sicurezza antincendio in base al capitolato d'oneri. Essi sono competenti in particolare per il rispetto e la sorveglianza della protezione antincendio costruttiva, tecnica ed organizzativa.

2 Collaborano durante la pianificazione e la realizzazione di ristrutturazioni e provvedono all'adempimento dei requisiti della protezione antincendio costruttiva e tecnica.

3 Per svolgere questo compito devono ricevere dalla direzione aziendale le necessarie competenze e i mezzi fondamentali, inoltre devono possedere le necessarie qualifiche.

4 I compiti, i diritti e i doveri sono descritti nel capitolato d'oneri. Il capitolato d'oneri si conforma ai bisogni ed alle condizioni della rispettiva azienda.

#### 4.3.2 Funzioni e compiti

Gli incaricati della sicurezza nella protezione antincendio:

- assicurano l'agibilità delle vie di fuga e di soccorso;
- sono le persone di riferimento per l'autorità di protezione antincendio;
- assicurano la prevenzione antincendio e la sicurezza antincendio nell'azienda;
- eseguono periodicamente i controlli;
- assicurano la manutenzione di tutte le installazioni di protezione antincendio;
- applicano un ordine conforme alle disposizioni della protezione antincendio tecnica;
- sorvegliano i lavori di riparazione e di ristrutturazione;
- sorvegliano le misure personali nel settore della protezione antincendio organizzativa;
- provvedono alla formazione del personale per l'impiego dei mezzi aziendali propri di spegnimento;
- provvedono all'osservanza delle misure richieste;
- sorvegliano la pianificazione interna sull'intervento in caso d'incendio;
- fanno redigere in collaborazione con il corpo pompieri i piani d'intervento;
- assicurano l'allarme tempestivo al corpo pompieri;
- provvedono per l'accesso agibile e le indicazioni al corpo pompieri;
- si aggiornano nel campo della sicurezza antincendio.

### 4.4 Decorazioni ([vedi appendice](#))

#### 4.4.1 Generalità

1 Le decorazioni non devono comportare un aumento inammissibile del pericolo. Esse non possono mettere in pericolo le persone e ostacolare le vie di fuga.

2 Le decorazioni devono essere applicate in modo tale da:

- a non mettere in pericolo la sicurezza delle persone;
- b non limitare la visibilità delle segnalazioni delle vie di fuga, di soccorso e delle uscite (segnali di soccorso);
- c non coprire l'illuminazione di sicurezza, né ridurre la funzionalità della stessa;
- d non coprire oppure ostruire le uscite;
- e non coprire i dispositivi di rivelazione d'incendio, di spegnimento e gli impianti di evacuazione di fumo e calore (per es. pulsanti antincendio manuali, rivelatori d'incendio, estintori portatili, posti fissi di spegnimento, sprinkler) e non pregiudicare la loro funzionalità e accessibilità;

f non prendere fuoco a causa di irraggiamenti di calore provenienti da lampade, apparecchi di riscaldamento, motori e altri apparecchi simili, inoltre questi non devono accumulare calore pericoloso causato dalle decorazioni applicate.

3 Nelle vie di fuga e di soccorso non è permesso applicare decorazioni combustibili.

#### 4.4.2 **Materiale**

1<sup>1</sup> Le decorazioni applicate nei locali adibiti ad uso pubblico devono essere in materiale del gruppo RF2. Nei locali dotati di un impianto sprinkler sono sufficienti materiali del gruppo RF3 (cr).

2 I materiali non devono in caso d'incendio produrre gocciolamenti incandescenti.

#### 4.5 **Pirotecnica**

1 L'utilizzo di articoli pirotecnicici all'interno di costruzioni e di impianti richiede in anticipo ed in modo tempestivo l'autorizzazione dell'autorità competente. Non necessitano dell'autorizzazione gli articoli pirotecnicici per scopi ricreativi della categoria 1 secondo l'ordinanza sugli esplosivi (OEspl).

2 L'autorità di protezione antincendio può obbligare l'esercente a mettere a disposizione durante la rappresentazione un sorvegliante per la sicurezza antincendio.

3 Inoltre si rimanda alla direttiva antincendio "Sostanze pericolose".

### 5 **Protezione antincendio nei cantieri** [\(vedi appendice\)](#)

#### 5.1 **Generalità**

1 Nel caso di lavori ad edifici ed impianti, tutti gli interessati devono adottare i provvedimenti adeguati per affrontare efficacemente il maggiore pericolo d'incendio e di esplosione dovuto alle attività in corso.

2 Qualora i pericoli d'incendio specifici o le dimensioni del cantiere lo richiedano, si deve nominare per la fase della costruzione un incaricato della sicurezza.

3<sup>1</sup> Per le costruzioni e gli impianti usati durante la loro costruzione con rischio accresciuto per le persone (per es. attività di alloggio) oppure con locali a grande concentrazione di persone (per es. negozi di vendita, luoghi di riunione) e negli edifici alti, il materiale delle reti e dei teloni utilizzati per i ponteggi e per le coperture d'emergenza deve essere del gruppo RF2. In tutte le altre costruzioni o impianti è sufficiente il materiale del gruppo RF3 (cr).

#### 5.2 **Misure di prevenzione degli incendi**

1 La prevenzione antincendio deve essere garantita in particolare con ordine, istruzioni, sorveglianza e controlli periodici conformi alle disposizioni antincendio.

2 I cantieri devono essere adeguatamente protetti per impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

3 Per lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze a rischio d'incendio o di esplosione nonché per i contenitori di trasporto per gas combustibili si devono adottare misure di protezione che impediscono incendi ed esplosioni.

#### 5.3 **Materiale combustibile**

Il materiale combustibile (per es. legno, carta, plastica, confezioni) nonché i rifiuti edili devono essere periodicamente allontanati e depositati a distanza sufficiente dal luogo della costruzione o dell'impianto.

## 5.4 Vie di fuga e di soccorso

È obbligatorio disporre vie di fuga e di soccorso sufficienti, sempre agibili e, laddove necessario, dotate di segnaletica.

## 5.5 Lavori a caldo

- 1 Se vengono eseguiti lavori a caldo secondo la cifra 3.2 cpv. 4 e 5, devono, oltre agli obblighi di diligenza richiesti, essere a disposizione nel settore lavorativo mezzi di spegnimento adatti per la lotta all'insorgere di un incendio.
- 2 Prima e dopo i lavori a caldo devono essere eseguiti i necessari controlli.

## 5.6 Impianti termotecnici

- 1 Gli aggregati di combustione mobili quali aerotermi, essiccatori edili, apparecchi per il riscaldamento del bitume, depuratori a getto di vapore e apparecchi simili, in caso di installazione nelle costruzioni e negli impianti o nei pressi degli stessi, dovranno essere posati ad una distanza da qualsiasi materiale combustibile tale da evitare pericoli d'incendio. Si dovranno osservare le distanze di sicurezza che valgono per gli aggregati di combustione fissi di tipo analogo.
- 2 Deve essere garantita una sufficiente alimentazione d'aria per la combustione. Se non è possibile evacuare i gas combusti direttamente all'esterno, gli aggregati di combustione mobili dovranno essere utilizzati solo in capannoni aperti o in locali ben aerati delle costruzioni grezze.
- 3 Inoltre sono da osservare le disposizioni della direttiva antincendio "[Impianti termotecnici](#)" e della nota esplicativa "[Installazione temporanea di impianti a gas liquefatto](#)".

## 5.7 Allarme e intervento antincendio

- 1 In ogni fase del processo di costruzione sono da garantire il tempestivo allarme dei pompieri, il salvataggio di persone nonché la lotta contro l'insorgere dell'incendio.
- 2 Per le operazioni di primo intervento da compiere in caso d'incendio, devono essere disposti dispositivi e mezzi di spegnimento adeguati, conformi allo stato dei lavori ed ai pericoli d'incendio relativi alla costruzione ed ai lavori eseguiti.
- 3 Il cantiere, così come le costruzioni e gli impianti contigui, deve essere sempre accessibile per un tempestivo intervento dei pompieri. Le installazioni edili ed i depositi di materiali non devono né ostacolare l'intervento dei pompieri, né mettere in pericolo la zona circostante.

## 5.8 Parziale messa in funzione

Se nelle costruzioni e negli impianti vengono messe in funzione singole parti di edifici prima del termine dell'opera completa, in queste parti devono essere osservate le prescrizioni antincendio. Le installazioni provvisorie possono essere autorizzate a condizione che gli obiettivi di protezione vengano rispettati.

## 5.9 Funzionamento durante la ristrutturazione

Se vengono eseguiti dei lavori di ristrutturazione all'interno di edifici funzionanti, questi non devono compromettere la sicurezza delle parti dell'edificio in funzione. Le installazioni provvisorie possono essere autorizzate a condizione che gli obiettivi di protezione vengano rispettati.

## 6 Organizzazione della sicurezza protezione antincendio

### 6.1 Generalità [\(vedi appendice\)](#)

- 1 Ogni esercizio deve possedere un'organizzazione della sicurezza della protezione antincendio adeguata per ogni situazione.
- 2 Per mezzo di provvedimenti adeguati quali i piani di allarme e d'intervento, occorre garantire che le forze di soccorso possano essere allarmate e che intervengano tempestivamente.
- 3 Immediatamente dopo l'allarme esterno ed interno, se ammissibile, sono da soccorrere le persone, colpite dall'evento o soggette al pericolo, che si trovano direttamente nel settore di pericolo.
- 4 In edifici a grande concentrazione di persone (negozi di vendita, strutture sportive, stazioni ferroviarie, locali d'intrattenimento, ecc.) nonché in attività di alloggio [b] sono da installare sistemi d'informazione fonici per allarmare le persone in pericolo.

### 6.2 Pianificazione antincendio

Il comportamento in caso d'incendio e l'allarme devono essere pianificati e dove la situazione lo richiede sono da affiggere in forma scritta in luoghi adatti. Le forze di soccorso sono da includere nella pianificazione.

### 6.3 Piano di evacuazione [\(vedi appendice\)](#)

- 1 Nelle costruzioni e negli impianti dove si intrattengono regolarmente persone non del posto o incapaci di intendere e di volere, l'evacuazione delle persone colpite è da pianificare, redigere in forma scritta ed esercitare con il personale proprio.
- 2 L'autorità della protezione antincendio può ordinare, per es. in costruzioni ed impianti con locali a grande concentrazione di persone, nei negozi di vendita o negli edifici alti, esercitazioni di evacuazione per garantire un coordinamento efficace delle misure tecniche della protezione antincendio.

### 6.4 Esercizi dell'organizzazione della sicurezza della protezione antincendio

- 1 Sono da organizzare esercizi pratici sull'organizzazione della sicurezza della protezione antincendio.
- 2 Gli addetti alla gestione devono essere informati in merito alla funzione e all'efficacia delle installazioni di protezione antincendio esistenti.

## 7 Intervento antincendio

### 7.1 Generalità

Per costruzioni con rischio d'incendio accresciuto sono da pianificare misure adeguate (come piani d'intervento per i pompieri, concetti di allarme e di intervento, ecc.) in modo da permettere un tempestivo ed adeguato intervento dei pompieri.

### 7.2 Accessibilità per i pompieri

- 1 Le costruzioni e gli impianti devono essere sempre accessibili per un tempestivo e adeguato intervento dei pompieri (vedi [cifra 8 "Ulteriori disposizioni"](#)).

2 Le costruzioni attigue, antistanti o di collegamento non devono ostacolare l'intervento dei pompieri. Le vie di accesso per i veicoli dei pompieri e i punti in cui collocarli devono essere definiti, segnalati e mantenuti sempre agibili.

### 7.3 Pompieri aziendali

1 Negli esercizi a elevato rischio di incendio, nei quali le persone sono soggette a rischio accresciuto, o dove l'intervento dei pompieri è ostacolato, su richiesta delle autorità di protezione antincendio si dovrà organizzare un corpo pompieri aziendali.

2 Per i pompieri aziendali devono essere allestiti piani di intervento in collaborazione con i pompieri civici.

3 I piani di intervento devono essere adattati in caso di cambiamenti aziendali rilevanti e devono essere verificati periodicamente mediante esercitazioni appropriate.

## 8 Ulteriori disposizioni

Gli atti normativi, le pubblicazioni e i "documenti sullo stato della tecnica" da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportati nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://www.praever.ch/it-bs/vs>).

## 9 Entrata in vigore

La presente direttiva antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 18 settembre 2014, con entrata in vigore il 1°gennaio 2015. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni.

## Appendice

Le esposizioni nell'appendice spiegano singole disposizioni delle direttive, senza rivendicare un valore autonomo o un valore aggiuntivo alle prescrizioni.

### **cifra 3.1 Generalità**

Si considera ordine ineccepibile e conforme alla normativa antincendio per es. una manipolazione appropriata del fuoco e di simili fonti di pericolo, la conservazione e l'eliminazione sicura di materiali combustibili, la manipolazione tecnicamente adeguata di sostanze a rischio d'incendio o di esplosione, impianti tecnici interni gestiti secondo le disposizioni e la garanzia che i dispositivi per l'intervento antincendio e gli impianti tecnici antincendio siano sempre funzionanti.

### **cifra 3.2 Obblighi di diligenza**

Il pericolo per le persone, le costruzioni e gli impianti dovuto ai fuochi aperti (per es. i fuochi del 1° agosto) è determinato in particolare dalle dimensioni e dalla distanza di sicurezza del fuoco, nonché dalla topografia dell'ambiente e dalle condizioni meteorologiche (per es. direzione dei venti, siccità).

### **cifra 3.4.2 Locali a grande concentrazione di persone**

È permesso fruire di fuochi aperti sui palcoscenici solo se è indispensabile per motivi scenografici e se sono adottate speciali misure antincendio (per es. servizi di sorveglianza equipaggiati con estintori adeguati).

Utilizzo della pirotecnica:

Per quanto concerne i requisiti antincendio si rimanda alle disposizioni della direttiva antincendio "Sostanze pericolose".

### **cifra 3.4.3 Parcheggio**

Nelle autorimesse private con più di 600 m<sup>2</sup>, presso ogni posto macchina è permesso tenere il materiale di prima necessità per il funzionamento e la cura del veicolo, conservato in un cassone con capacità massima di 0.5 m<sup>3</sup>, oppure in un cassone incombustibile con capacità massima di 1 m<sup>3</sup>. È inoltre permesso depositare un cambio di pneumatici, nonché oggetti ingombranti e di trasporto frequente quali sci, bastoni da sci, slitte, portapacchi, scale e oggetti simili.

### **cifra 3.4.4 Edifici agricoli**

Con l'autorizzazione delle autorità di protezione antincendio non è necessario stoccare il foraggio e lo strame tritato all'aperto, a condizione che siano adottate speciali misure antincendio quali:

- sili isolati a una distanza sufficiente dagli edifici vicini;
- utilizzo di speciali trituratori con sensore incorporato per metalli;
- installazione di sensori per scintille e impianti di spegnimento nelle condotte di trasporto.

### **cifra 3.5 Installazione temporanea di impianti a gas liquefatto**

I requisiti per l'installazione e il formulario *Segnalazione dell'installazione di impianti a gas liquefatto per il funzionamento limitato nel tempo* sono descritti nella nota esplicativa antincendio "Installazione temporanea di impianti a gas liquefatto".

### cifra **4.3 Incaricati della sicurezza della protezione antincendio**

Gli incaricati della sicurezza nella protezione antincendio sono in particolare richiesti per:

- attività di alloggio [a] nonché fabbricati la cui sicurezza delle persone si basa sul concetto di salvataggio di terzi / sul concetto di soggiorno;
- attività di alloggio [b] con più di 100 ospiti;
- negozi di vendita con la superficie di vendita maggiore di 2'400 m<sup>2</sup>;
- costruzioni ed impianti con spazi con una concentrazione maggiore di 300 persone;
- esercizi, dove vengono depositate sostanze pericolose in grandi quantità o esercizi dove esse vengono manipolate;
- costruzioni industriali, commerciali, amministrative e scolastiche o aziende, se la somma delle superfici dei compartimenti tagliafuoco è maggiore di 10'000 m<sup>2</sup>;
- costruzioni ed impianti ampi e complessi in cui, in caso di incendio, deve essere garantito il comando tempestivo e la messa in funzione delle molteplici installazioni della protezione antincendio costruttiva e tecnica nonché degli impianti tecnici interni.


### cifra **4.4 Decorazioni**

Le decorazioni in legno massiccio (per es. tavole segate su tutti i lati, dello spessore  $\geq 10$  mm) sono ammesse anche dove è richiesto materiale del gruppo RF2.

### cifra **5 Protezione antincendio nei cantieri**

#### Rivestimenti dei ponteggi

Come rivestimenti dei ponteggi sono intese reti, tessuti e pellicole che vengono applicate sulla parte esterna della struttura. Di regola rimangono solamente durante il periodo di costruzione del fabbricato e sono sempre distanti dalla vera facciata almeno  $\geq 0.80$  m.



**cifra 6.1 Generalità**

L'organizzazione della sicurezza della protezione antincendio deve assicurare in particolare i seguenti provvedimenti:

- segnalazione dell'allarme al corpo pompieri competente;
- avvertimento alle persone in pericolo e la loro evacuazione;
- apertura delle vie di accesso per i pompieri;
- chiusura delle porte per evitare una rapida propagazione dell'incendio;
- operazioni antincendio.

Necessità di sistemi informativi fonici:

- Attività di alloggio [b]:

Più di 50 posti letto: oltre all'installazione dell'allarme acustico dell'impianto di rivelazione d'incendio, è necessario un sistema d'informazione con il quale per mezzo di un messaggio vocale dal supporto digitale oppure individuale possono essere raggiunte contemporaneamente tutte le camere degli ospiti (per es. telefono in tutte le camere degli ospiti, l'impianto telefonico deve permettere la comunicazione simultanea con tutti i raccordi telefonici delle camere).

Con più di 300 posti letto, nei settori con accesso pubblico, è da installare un sistema elettroacustico di allarme d'emergenza.

- Negozi di vendita:

Nei negozi di vendita è richiesto un sistema d'informazione con il quale per mezzo di un messaggio vocale dal supporto digitale oppure individuale possono essere raggiunti contemporaneamente i settori accessibili al pubblico (per es. impianto di diffusione sonora nel negozio di vendita).

Nel negozio di vendita con una superficie complessiva di vendita maggiore di 4'800 m<sup>2</sup> (su un piano) risp. 2'400 m<sup>2</sup> (su più piani) è richiesto un sistema elettroacustico di allarme d'emergenza corrispondente allo stato della tecnica.

- Locali a grande concentrazione di persone:

Dove è ammessa una concentrazione di persone maggiore a 300 individui è richiesto un sistema d'informazione con annuncio individuale (per es. impianto di diffusione sonora).

Dove è ammessa una concentrazione di persone maggiore a 1'000 individui è richiesto un sistema elettroacustico di allarme d'emergenza corrispondente allo stato della tecnica.

- Costruzioni con più saloni e ridotti comuni, come teatri, sale cinematografiche multiple e da concerto, locali d'intrattenimento, ecc.:

Dove è ammessa una concentrazione di persone complessivamente maggiore a 300 individui è necessario un sistema d'informazione con il quale per mezzo di un messaggio vocale dal supporto digitale oppure individuale possono essere raggiunti contemporaneamente i settori accessibili al pubblico (per es. impianto di diffusione sonora).

Dove è ammessa una concentrazione di persone maggiore a 1'000 individui è richiesto un sistema elettroacustico di allarme d'emergenza corrispondente allo stato della tecnica.

- Padiglioni per esposizioni o eventi, fabbricati alla stazione e all'aeroporto:

In padiglioni per esposizioni o eventi, in fabbricati alla stazione e all'aeroporto è necessario un sistema d'informazione con il quale per mezzo di un messaggio vocale dal supporto digitale oppure individuale possono essere raggiunti contemporaneamente i settori accessibili al pubblico (per es. impianto di diffusione sonora).

In padiglioni per esposizioni o eventi, in fabbricati alla stazione e all'aeroporto con una superficie complessiva di vendita maggiore di 4'800 m<sup>2</sup> (su un piano) risp. 2'400 m<sup>2</sup> (su più piani) è richiesto un sistema elettroacustico di allarme d'emergenza corrispondente allo stato della tecnica.

- Stadi:

Dove è ammessa una concentrazione di persone complessivamente maggiore a 300 individui è necessario un sistema d'informazione con il quale per mezzo di un messaggio vocale dal supporto digitale oppure individuale possono essere raggiunti contemporaneamente i settori accessibili al pubblico (per es. impianto di diffusione sonora).

Dove è ammessa una concentrazione di persone allo stadio, costruito in modo aperto, maggiore a 10'000 individui risp. 5'000 persone in stadi chiusi, è richiesto un sistema elettroacustico di allarme d'emergenza corrispondente allo stato della tecnica.

- Spazi per l'evacuazione che servono a garantire la sicurezza delle persone in un concetto di soggiorno:

In spazi dove è ammessa una concentrazione di persone maggiore a 100 individui è necessario un sistema d'informazione con il quale per mezzo di un messaggio vocale dal supporto digitale oppure individuale possono essere raggiunti contemporaneamente i settori che servono al concetto di soggiorno (per es. impianto di diffusione sonora).

Dove è ammessa una concentrazione di persone maggiore a 1'000 individui è richiesto un sistema elettroacustico di allarme d'emergenza corrispondente allo stato della tecnica.

**cifra 6.3 Piano di evacuazione**

Nella pianificazione dell'evacuazione si deve:

- designare e formare il personale per l'evacuazione ordinata;
- stabilire il punto di raduno per le persone evacuate;
- eseguire un controllo delle zone evacuate;
- effettuare il controllo e assistere le persone nel posto di raduno;
- prevedere aiuti speciali per persone diversamente abili.

I disegni riportati in appendice sono protetti dai diritti d'autore. La ristampa, la fotocopiatura e le altre forme di riproduzione su o in mezzi mediatici o supporti digitali è consentita con l'indicazione della fonte.